



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323 fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



COMUNICATO UFFICIALE N.34 DEL 10.12.2021

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

A. PROTOCOLLO FIGC 2021-2022 CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE- AGGIORNAMENTO DEL 03 DICEMBRE 2021 – **VERSIONE 4**

A seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'utilizzo del Green Pass Rafforzato, si pubblica una versione aggiornata del protocollo (Versione 4). Per una migliore comprensione delle differenze rispetto alla versione pubblicata il 1° dicembre (Versione 3), le modifiche sono state evidenziate in giallo. Per consultare il documento cliccare [QUI](#)

Di seguito sono pubblicate le principali novità rispetto alla versione 3 del 01 dicembre 2021

Si precisa che, anche dopo la pubblicazione del DL 26 novembre 2021, n. 172, per la **partecipazione alle attività sportive di interesse nazionale svolte al chiuso** (es. calcio a cinque) è richiesto il **possesso della Certificazione verde Covid-19**.

Sempre con riferimento all'attività dilettantistica e giovanile di livello nazionale oggetto del presente Protocollo, alla luce dell'entrata in vigore del DL 26 novembre 2021, n. 172, la **partecipazione alle sedute di allenamento** è così disciplinata:

- sedute effettuate all'aperto, con utilizzo di spogliatoi, o al chiuso: obbligo di possesso di Certificazione verde Covid-19;
- sedute effettuate esclusivamente all'aperto, senza utilizzo di spogliatoi: nessun obbligo di possesso di Green Pass Rafforzato o Certificazione verde Covid-19;

La **partecipazione alle attività dilettantistiche e giovanili agonistiche di livello regionale e provinciale**, nonché a quelle **di base** a carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico, e alle attività di allenamento sono così disciplinate:

In Zona Bianca o Gialla:

- 1- Qualora tali attività abbiano luogo all'aperto e non sia previsto l'utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi o docce: nessun obbligo di possesso di Green Pass Rafforzato o Certificazione verde Covid-19.

2- Qualora tali attività abbiano luogo all'aperto e sia previsto l'utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi o docce, ovvero si svolgano al chiuso: obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19.

In Zona Arancione:

1- Obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato per la partecipazione all'attività, indipendentemente che la stessa si svolga all'aperto o al chiuso, con uso di spogliatoi o senza.

In Zona Rossa:

Attività non consentite.

Le società sono invitate a leggere con attenzione e ad attenersi alle disposizioni imposte dalla nuova versione n.4 del protocollo FIGC pubblicato in data 03 Dicembre 2021

Di seguito si riporta il nominativo del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del C.R. Molise, che è a disposizione delle società per fornire chiarimenti e informazioni sulla gestione di eventuali casi di positività al COVID:

Dott. Felice DI DONATO 335357038

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

A. RICHIESTE DI RINVIO GARE CAUSA COVID

A seguito delle continue richieste di chiarimento da parte delle società associate inerenti la gestione dell'attività sportiva con casi di positività al covid 19 (membri del gruppo squadra e familiari), si informa che il C.R. Molise, a seguito di richiesta di chiarimenti alla segreteria della LND, conferma la linea di gestione già pubblicata sui precedenti comunicati ufficiali. Nello specifico per ottenere d'ufficio il rinvio delle gare è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori **superiore a n. 4 (quattro)**. Nei casi di provvedimenti di isolamento/quarantena disposti dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della gara inviando comunicazione ai recapiti email sopra indicati.

In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 4 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n.4 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o vi siano 3 "under" cioè: 1 calciatore nato nel 2001 e 2 calciatori nati nel 2002 e successivi, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo PEC all'indirizzo PEC del C.R. MOLISE (figc.molise@pec.it), entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5 (cinque), la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 4 (quattro), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Molise da meno di 10 giorni

CAMPIONATO DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori **superiore a n. 3 (tre)**. Nei casi di provvedimenti di isolamento/quarantena disposti dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della gara inviando comunicazione ai recapiti email sopra indicati.

In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n.3 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo PEC all'indirizzo PEC del C.R. MOLISE (figc.molise@pec.it), entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 4 (quattro), la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3 (tre), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Molise da meno di 10 giorni.

CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO A 5

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori **superiore a n. 3 (tre)**. Nei casi di provvedimenti di isolamento/quarantena disposti dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della gara inviando comunicazione ai recapiti email sopra indicati.

In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n.3 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o vi siano 2 "under" cioè: calciatori nati nel 2003 o anni successivi, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo PEC all'indirizzo PEC del C.R. MOLISE (figc.molise@pec.it), entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 4 (quattro), la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3 (tre), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Molise da meno di 10 giorni.

CAMPIONATO JUNIORES

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori **superiore a n. 3 (tre)**. Nei casi di provvedimenti di isolamento/quarantena disposti dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della gara inviando comunicazione ai recapiti email sopra indicati.

In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n.3 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo PEC all'indirizzo PEC del C.R. MOLISE (figc.molise@pec.it), entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara..

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 4 (quattro), la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3 (tre), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Molise da meno di 10 giorni.

Nell'eventualità in cui uno o più calciatori/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/ al virus SARS-CoV-2, la Società ha l'obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i calciatori/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena.

Qualora la società si dovesse trovare in una delle condizioni sopra riportate nelle quali può richiedere il rinvio della gara sarà tenuta a trasmettere al C.R. Molise tutta la documentazione attestante tale situazione.

B. DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

Appare utile ricordare che prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.

3.2 SEGRETERIA

A. AUTORIZZAZIONI EX ART. 34, COMMA 3 NOIF – MATURITÀ AGONISTICA

Il Presidente del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. – L.N.D., viste le istanze e valutata la documentazione prevista, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 3, delle NOIF, con decorrenza dalla data del presente Comunicato Ufficiale, al seguente calciatore:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ	DATA DI SCADENZA
PALANGIO MASSIMO	29.11.2006	A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN V.	20.07.2022

N.B. Si precisa che la data di scadenza è riferita ESCLUSIVAMENTE alla validità del certificato di idoneità sanitaria.

B. INCONTRI FORMATIVI

Si comunica che la società **ASD POLISPORTIVA CHAMINADE** nel ambito del programma di informazione organizzerà due incontri formativi come di seguito riportato.

“Il gioco e la tipologia di intervento didattico, come adattarsi alle necessità dei giovani giocatori” data di svolgimento Venerdì 17 dicembre 2021 ore 18.00

L'incontro sarà tenuto dallo psicologo della società e si svolgerà presso la sala convegni del CR Molise. L'incontro è rivolto ai tecnici delle società operanti nel settore giovanile.

“metabolismi energetici e preparazione atletica” data di svolgimento Venerdì 14 Gennaio 2021 ore 18.30

All'incontro interverrà il prof. Stefano Moffa, docente della facoltà di Scienze Motorie dell'Università del Molise, preparatore tecnico della I squadra e del settore giovanile. L'incontro si svolgerà presso la palestra Sturzo ed è rivolto ai tecnici delle società operanti nel settore giovanile

3.3 COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI

A. PROCEDURA DI TESSERAMENTO – PRATICHE DI COMPETENZA FIGC

(Calciatori stranieri – calciatori sgs in deroga – legge di bilancio – tesseramento tecnici)

Si comunica che nella stagione sportiva 2021/2022 attraverso il “portale servizi FIGC”, oltre alle consuete pratiche di tesseramento dei calciatori stranieri, saranno gestite anche tutte le pratiche di tesseramenti dei tecnici, che fino alla s.s. 2020/2021 venivano predisposte dal portale LND.

Con l'occasione pare utile ricordare quelle che sono le pratiche di tesseramento di competenza dell'ufficio centrale di tesseramento della FIGC per le quali sarà necessario l'utilizzo del nuovo portale:

<https://portaleservizi.figc.it>

- tesseramento tecnici
- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad legge di Bilancio 2018
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su

- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Tutte le altre tipologie di tesseramento continueranno ad essere effettuate dal portale LND [Area Società](#).

Tutte le società sprovviste della login potranno attivare l'utenza cliccando su [Attiva utenza LND](#) ed inserire la propria matricola federale. Il sistema invierà una email all'indirizzo della società con una password provvisoria da modificare al primo accesso.

B. TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TESSERAMENTO SOCIETÀ DILETTANTISTICHE (Estratto Comunicato Ufficiale n. 269/A Del 10/06/2021 della F.I.G.C.)

1. Variazioni di tesseramento

TESSERAMENTO "GIOVANI DILETTANTI" Primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo*	
Da Giovedì 01 luglio 2021	A Martedì 31 maggio 2022 (ore 19.00)

TESSERAMENTO "NON PROFESSIONISTI" Primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo*	
Da Giovedì 01 luglio 2021	A Giovedì 31 marzo 2022 (ore 19.00)

* L'aggiornamento di posizione dei calciatori inseriti nelle Liste di Svincolo (Primo e Secondo periodo) sarà possibile dal giorno successivo alla chiusura dei due periodi.

STIPULAZIONE RAPPORTO PROFESSIONISTICO DA PARTE DI CALCIATORI "NON PROFESSIONISTI" I calciatori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 delle NOIF possono sottoscrivere un contratto con le società professionistiche e richiedere il tesseramento entro i termini seguenti:		
CON CONSENSO DELLA SOCIETÀ DILETTANTISTICA:		
Secondo periodo	Da Lunedì 03 gennaio 2022	A Lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

2. Trasferimento dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla LND

TRASFERIMENTI GIOVANI DILETTANTI E NON PROFESSIONISTI TRA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE Il trasferimento dei calciatori può avvenire nei seguenti periodi:		
Secondo Periodo	Da Mercoledì 01 dicembre 2021	A Giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)

2.1 Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla LND

TRASFERIMENTI GIOVANI DILETTANTI E NON PROFESSIONISTE DA SOCIETÀ DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE A SOCIETÀ DELLA LND Il trasferimento delle calciatrici può avvenire nei seguenti periodi:		
Secondo Periodo	Da Mercoledì 01 dicembre 2021	A Giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI GIOVANI DILETTANTI E NON PROFESSIONISTE DA SOCIETÀ DELLA LND A SOCIETÀ DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Il trasferimento delle calciatrici può avvenire nei seguenti periodi:

Secondo Periodo	Da Lunedì 20 dicembre 2021	A Venerdì 14 gennaio 2022 (ore 19.00)
-----------------	----------------------------	---------------------------------------

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società di serie A, B e Serie C

TRASFERIMENTI “GIOVANI DILETTANTI” DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Nel rispetto dei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF il trasferimento può avvenire nei seguenti periodi:

Secondo Periodo ²	Da Lunedì 03 gennaio 2022	A Lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)
------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

1- Il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art.39 NOIF

2- le modalità di trasferimento sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi, art.104 NOIF

4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di serie” da società di serie A, B e Serie C a società dilettantistiche

TRASFERIMENTI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Secondo Periodo ²	Da Lunedì 03 gennaio 2022	A Lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)
------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

2- le modalità di trasferimento sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi, art.104 NOIF

Le liste di trasferimento sono redatte con modalità telematica, secondo la procedura stabilita dalla LND, dalla società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Riservato ai calciatori “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” ai sensi dell'art. 103 bis comma 5 dell'e NOIF

Rientro consentito entro Giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)

I calciatori rientrati dal prestito potranno essere ritrasferiti a titolo definito nella finestra di trasferimento suppletiva a condizione che il rientro sia stato effettuato (ratificato dall'ufficio tesseramento del CR) entro il 30 Novembre 2021.

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dagli art. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF, le società della LND possono tesserare tali calciatori nel seguente periodo:

Da Giovedì 01 luglio 2021

A Martedì 01 febbraio 2022 (ore 20.00)

Le richieste di tesseramento devono essere inoltrate tramite piattaforma telematica della LND. Un calciatore professionista non può essere tesserato per società LND prima che siano trascorsi 30 giorni da quanto abbia disputato la sua ultima partita da professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2022**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro martedì 1° febbraio 2022**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 marzo 2022**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

8.1 CONVERSIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN TRASFERIMENTO DEFINITIVO

CONVERSIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN TRASFERIMENTO DEFINITIVO ART. 101 COMMA 5 DELLE N.O.I.F		
Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:		
Da Lunedì 3 gennaio 2022		A Lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)
Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:		
Da Lunedì 3 gennaio 2022		A Lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)
Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:		
Secondo Periodo	Da Mercoledì 01 dicembre 2021	A giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)

8.2 SVINCOLO PER RINUNCIA Art. 107 delle N.O.I.F.

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

SVINCOLO PER RINUNCIA - LISTE DI SVINCOLO (ART. 107 N.O.I.F.)		
Secondo Periodo	Da Mercoledì 01 Dicembre 2021	A Giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati nel secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 17 dicembre 2021**.

8.3 STIPULA NUOVO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON SOCIETÀ RETROCESSA IN SERIE D Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

STIPULAZIONE NUOVO RAPPORTO PROFESSIONISTICO DA PARTE DI CALCIATORI "PROFESSIONISTI" RETROCESSI DAL CAMPIONATO DI 2^A DIVISIONE AI CAMPIONATI DILETTANTI (ART. 117 NOIF)	
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei termini sottoriportati:	
CON CONSENSO DELLA SOCIETÀ DILETTANTISTICA	
Da Lunedì 03 gennaio 2022	A Lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

8.4 SVINCOLO PER ACCORDO Art. 108 delle N.O.I.F.

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2022 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **venerdì 1° luglio 2022**.

8.5. TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI

"GIOVANI" - Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 17 dicembre 2021**.

8.7. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE - Art.109 delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.)
Deposito entro e non oltre mercoledì 15 giugno 2022

8.8. SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - Art.li 32 bis e ter delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER DECADENZA (ART. 32 BIS E 32 TER N.O.I.F.) (RISERVATO AI CALCIATORI CHE ENTRO IL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA ABBIANO COMPIUTO IL 25° ANNO DI ETÀ)	
Stagione sportiva 2021/2022	Deposito da Mercoledì 15 giugno 2022 a Venerdì 15 luglio 2022

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna Comunicazione

5.CAMPIONATO JUNIORES 1^A FASE PROVINCIALE

Nessuna Comunicazione

6.COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazione

Comunicato Ufficiale n.34 stagione sportiva 2021/2022 pubblicato in Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.lnd.it), Martedì 14 Dicembre 2021

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**